

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29-12-2023

Messaggio n. 4718

OGGETTO: Strumento "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento". Pubblicazione sul portale istituzionale

Tra le iniziative volte all'individuazione di nuovi servizi che si pongono l'obiettivo di contribuire alla semplificazione della *customer journey* per il soggetto contribuente, nell'ambito del Piano di Evoluzione dei Servizi dell'INPS, sono stati progettati e realizzati appositi servizi interattivi che, in funzione dell'attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi maturati nei confronti dell'Istituto, possono orientare scelte consapevoli.

A tale fine, sul portale istituzionale www.inps.it è stato pubblicato un nuovo strumento - che include due servizi di simulazione - rivolto, in questa prima fase, ai datori di lavoro Uniemens e ai committenti della Gestione separata. Tali servizi consentono il calcolo delle sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e il calcolo del piano di ammortamento, ai fini della regolarizzazione in forma rateale dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Lo strumento "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" è disponibile all'utente accedendo senza autenticazione, tramite il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > "Strumenti" > "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento", oppure, digitando "Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento" nel campo di ricerca testuale nella *homepage*.

Lo strumento propone due sezioni:

- Calcolo Sanzioni Civili;
- Piano di ammortamento.

Il simulatore "Calcolo Sanzioni Civili" consente di calcolare le sanzioni civili dovute per l'omesso o ritardato versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[1]. L'importo viene calcolato avuto riguardo alla natura del credito, alla scadenza legale dell'adempimento e al tasso vigente alla data della simulazione. Come sopra specificato, il servizio è disponibile per il calcolo delle sanzioni relative alla contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con dipendenti e alla Gestione Separata in riferimento ai soli committenti.

Il simulatore "Piano di ammortamento" consente di calcolare l'importo delle rate, fino a un massimo di ventiquattro, maggiorato dell'interesse di dilazione vigente alla data della simulazione in caso di regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni in fase amministrativa. In tale modo agli utenti, in relazione all'importo del debito complessivo per contributi e sanzioni, viene offerta la possibilità di valutare la sostenibilità del relativo onere nel rispetto del Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa[2] illustrato nella circolare n. 108 del 12 luglio 2013.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, commi 8 e 9:

"8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), come sostituito dall'articolo 14 del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#)".

[2] Con le determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013 è stato approvato il Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa che a decorrere dal 12 luglio 2013 costituisce l'unica fonte regolatrice della materia.